

SETTORE GABINETTO del SINDACO e
POLITICHE delle SICUREZZE
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
U.O.C. Organizzazione
U.O.S. Circolazione Stradale

17 novembre 2003

PG 153674 PM 25466/2003

I L DIRIGENTE

Visto l'art. 7, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 30.5.1992 n. 285 Codice della Strada, ai sensi del quale si provvede a stabilire le aree destinate a parcheggio dei veicoli nelle quali la sosta è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero dei lavori pubblici di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le aree urbane;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 26.3.1998, con la quale è approvato il Piano di riorganizzazione della sosta nelle aree urbane centrali;

Vista altresì la precedente ordinanza PG 24500/98 del 28 luglio 1998 in materia di sosta;

Ritenuto necessario aggiornare la disciplina attualmente vigente in materia di sosta contenuta nella predetta ordinanza, a seguito di modifica delle aree per le quali è prevista la sosta in deroga al pagamento o ai limiti di tempo;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000;

Visto l'art. 7 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Su proposta del Servizio di Polizia Municipale, sentito il parere del Settore Traffico, Viabilità, Trasporti Pubblici;

ORDINA

I seguenti provvedimenti in materia di sosta in deroga al pagamento o ai limiti di tempo:

A) i residenti o domiciliati nelle aree indicate nell'allegato "regolamentazione della sosta", che costituisce parte integrante della presente, previa autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale, possono sostare in deroga ai limiti di tempo o al pagamento della sosta, a condizione che il residente o domiciliato (o suo familiare convivente) non disponga a qualsiasi titolo di garage o spazio interno di sosta (sulla base di autodichiarazione) e sia detentore del veicolo, prioritariamente alternativamente a titolo di:

1. proprietà o contratto di locazione finanziaria (leasing) o di noleggio a lungo termine;
2. uso esclusivo, ricevuto alternativamente da:
 - parente (genitore-figlio/a-fratello-sorella, cugino/a, zia/o, suocero/a, nuora, genero,) del richiedente,
 - coniuge o convivente componente il medesimo nucleo anagrafico del richiedente;
3. uso esclusivo, ricevuto in qualità:
 - di titolare o rappresentante legale dell'impresa (sia individuale che societaria) proprietaria o simile del veicolo (vedasi suddetto punto 1.);
 - di familiare convivente (da stato di famiglia) di titolare o rappresentante legale dell'impresa proprietaria o simile del veicolo (vedasi suddetto punto 1.);
 - di socio o dipendente di impresa proprietaria o simile (vedasi suddetto punto 1.) del veicolo; in questa ipotesi il richiedente deve presentare documentazione probante il rapporto diretto con l'impresa oltre che l'autodichiarazione del proprietario del veicolo relativa all'uso esclusivo del veicolo a favore del richiedente stesso, sempre necessaria in tutte le ipotesi di cui al suddetto punto 3.;

Nelle ipotesi di cui ai suddetti punti 2 e 3 il richiedente deve presentare autodichiarazione del proprietario del veicolo relativa all'uso esclusivo a favore del richiedente stesso ed il veicolo può essere oggetto di autorizzazione solo quando il richiedente l'autorizzazione non è già proprietario di veicolo.

Nel caso in cui il veicolo non sia di proprietà del richiedente, come indicato ai suddetti punti 2 e 3, sull'autorizzazione è riportato il numero della patente del richiedente, in quanto unico soggetto titolato a sosta in deroga;

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione tipo DP o DLT per la definizione di "domiciliato" si rinvia alla disciplina vigente in materia di circolazione nella ZTL del centro storico.

B) i medici di medicina generale ed i pediatri convenzionati il cui ambulatorio ha sede in una delle aree indicate nell'allegato "regolamentazione della sosta", che costituisce parte integrante della presente, previa autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale,

possono sostare in deroga ai limiti di tempo o al pagamento della sosta, durante le ore di apertura dell'ambulatorio e nelle aree consentite più prossime.

C) gli addetti all'assistenza domiciliare infermieristica dell'Azienda USL di Modena, previa autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale, su richiesta della predetta Azienda, possono sostare in deroga ai limiti di tempo o al pagamento della sosta, durante l'espletamento del servizio sanitario anche nelle aree consentite più prossime al luogo di svolgimento del servizio.

Per i medici specialisti in servizio presso le strutture ambulatoriali pubbliche, all'Azienda USL di Modena può essere rilasciato un congruo numero di autorizzazioni in deroga al pagamento o ai limiti di tempo (da consegnare di volta in volta la medico interessato).

Analogo trattamento va riservato all'INPS relativamente ai medici fiscali.

D) i consiglieri ed assessori comunali e provinciali, previa autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale, possono sostare in deroga ai limiti di tempo o al pagamento della sosta, durante l'espletamento delle attività relative al loro mandato.

E) i veicoli destinati al servizio di "Car Sharing" identificati da apposito logo collocato sul veicolo, possono sostare in deroga al pagamento della sosta negli spazi a loro specificatamente dedicati.

DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI

Il rilascio delle autorizzazioni (di norma: senza scadenza per residenti, scadenza pagamento locazione per domiciliati ed altre categorie) è subordinato all'effettuazione annuale ed al superamento del controllo obbligatorio di manutenzione degli apparati di alimentazione e di combustione da parte dei proprietari o di coloro che hanno disponibilità dei veicoli e che hanno la residenza o la sede legale nel Comune di Modena, come così stabilito dall'apposita ordinanza sindacale (prot. 5411/94 ambiente). Sono esclusi dall'effettuazione del primo controllo dei gas di scarico i veicoli immatricolati da meno di un anno. Le autorizzazioni rilasciate ai proprietari o possessori di autoveicoli con motore diesel sono subordinate alle prove dell'avvenuto controllo dell'opacità dei fumi di scarico, secondo la vigente disciplina (direttiva CEE n. 55 del 22.6.92).

L'atto autorizzatorio, rilasciato dalla Polizia Municipale, costituisce titolo per la sosta in deroga al pagamento o ai limiti di tempo (disco orario) nel rispetto della segnaletica stradale esistente nella via di residenza o domicilio e nelle zone limitrofe, con esclusione di Via Tre Febbraio, Piazza Roma, Piazza S. Agostino e Piazza Dante, per le quali di rimanda al successivo punto "Deroghe" della presente ordinanza.

Al fine di consentire l'attività di vigilanza è fatto obbligo di esporre il contrassegno identificativo dell'autorizzazione in maniera ben visibile, nella parte anteriore del veicolo.

In caso di furto, smarrimento o distruzione del contrassegno è necessario presentare denuncia all'Autorità di P.S., al fine di potere richiedere il rilascio di altra autorizzazione.

In caso di illeggibilità il contrassegno deve essere sostituito. In caso contrario si configura la mancata esposizione.

Qualora vengano a mancare i requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione, e' fatto obbligo al titolare di restituire all'Ufficio Autorizzazioni della Polizia Municipale la stessa ed il relativo contrassegno identificativo; in caso contrario l'autorizzazione comunque decade per mancanza di requisiti ed il contrassegno non è più valido.

Qualora nell'ambito dei controlli d'ufficio si accerti la sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui sopra, si procede alla revoca dell'autorizzazione e pertanto il contrassegno non è più valido.

DEROGHE

1. I titolari di autorizzazione ZTL tipo residente o domiciliato possono sostare in deroga al pagamento nelle zone limitrofe alla via di residenza o domicilio, con esclusione di: Via Via Tre Febbraio, Piazza Roma , S. Agostino e Piazza Dante esponendo l'autorizzazione ZTL indicante la via di residenza o domicilio;
2. In Via Tre Febbraio, Piazza Roma, Piazza S. Agostino e Piazza Dante possono sostare in deroga al pagamento solo i rispettivi residenti o domiciliati (es.: sosta in piazza Piazza S. Agostino in deroga al pagamento solo il residente di Piazza S. Agostino);
3. In Piazza Roma possono sostare in deroga al pagamento anche i residenti o domiciliati di Via Farini e L.go S. Giorgio;

SANZIONI

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge 24.11.1981 n. 689.

Il versamento delle somme sottoindicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione. Qualora il versamento sia effettuato oltre il termine suddetto la sanzione amministrativa sarà maggiorata del 20% in sede di adozione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

Le stesse sanzioni si applicano in concorso con quelle del Codice della Strada.

Oltre a quanto previsto dalla presente ordinanza in tema di sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie, nel caso di modifiche o contraffazione del contrassegno e/o dell'autorizzazione l'agente accertatore procede al sequestro del contrassegno e/o autorizzazione redigendo l'apposito verbale al fine di consentire la redazione dei conseguenti atti di polizia giudiziaria.

Il termine "modifiche" deve essere inteso nei significati di: alterazione (modifica materiale dell'autorizzazione e/o contrassegno per farlo apparire diverso) o manomissione (modifica dell'autorizzazione e/o del contrassegno mediante collage) o falsificazione (inserire sull'autorizzazione e/o contrassegno dati inesistenti o comunque non corrispondenti a quelli veritieri).

Il termine "contraffazione" deve essere inteso nel significato di riproduzione che imita in tutto o in parte i dati del contrassegno identificativo e/o dell'autorizzazione.

Sanzioni pecuniarie:

1. la mancata esposizione o l'esposizione parziale (che non consente la lettura dei dati in esso contenuti) del contrassegno identificativo sul parabrezza anteriore del veicolo, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €150,00. Si concretizza la mancata esposizione del contrassegno anche nel caso in cui lo stesso contenga targhe alternative e non sia esposto sul veicolo al momento dell'accertamento;
2. l'utilizzo improprio (es.:uso su altro veicolo, sosta di persone estranee all'attività oggetto dell'autorizzazione DLT o DP, sosta per motivi non inerenti l'attività oggetto dell'autorizzazione) dell'autorizzazione e del relativo contrassegno è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €77,00 a €462,00.
3. l'uso di fotocopie del contrassegno identificativo e/o dell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €40,00 a €240,00;
4. l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista in assenza di autorizzazione che comporta l'applicazione della disciplina dettata dal Codice della Strada in materia di sosta regolamentata;

Sanzioni accessorie:

1. nel caso di accertato utilizzo di fotocopie o di modifiche apportate al contrassegno e/o all'autorizzazione l'agente accertatore procede al ritiro della/e fotocopia/e o del contrassegno e/o autorizzazione modificata;
2. in caso di recidiva, oltre la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente atto, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione e del contrassegno per mesi uno a decorrere dalla data del ritiro dell'autorizzazione e/o del

contrassegno. Per recidiva s'intende l'aver commesso la stessa violazione per due volte in un anno (dodici mesi successivi al primo accertamento) anche se il trasgressore ha provveduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

3. nei casi di ritiro e/o sospensione la restituzione dell'autorizzazione e del relativo contrassegno è subordinata all'accertamento del persistere delle condizioni e dei requisiti che ne hanno legittimato il rilascio;
4. dopo l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione, in caso di recidiva, si applica la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione;

Sono abrogati i provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza.

All'esecuzione della presente ordinanza sono tenuti gli organi di polizia stradale di cui all'art.12 del Codice della Strada.

Servizio

Il Dirigente di

(Dr. Fabio Leonelli)

segue allegato predisposto dal Servizio Traffico
(Elenco delle strade tariffate e a disco orario)